

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote 2022 per gli iscritti alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin



Nella recente [circolare n. 25/2022](#) l'Inps ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l'anno 2022 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'**articolo 2, comma 26, L. 35/1995** (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) l'aliquota contributiva e di computo viene stabilita per **l'anno 2022 al 33%**;
- la L. 81/2017 recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i **collaboratori**, gli **assegnisti** e i **dottorandi di ricerca** con borsa di studio, i **titolari degli uffici di amministrazione**, i **sindaci** e **revisori**, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**; tale aliquota, a decorrere dal **1° gennaio 2022**, è aumentata all' **1,31%** per effetto della modifica introdotta dall'[articolo 1, comma 223, L. 234/2021](#).

Continuano invece a rimanere **esclusi** dall'applicazione contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL (pari all'1,31% a decorrere dal 1° gennaio 2022) i compensi corrisposti come:

- **componenti di commissioni e collegi;**
- **amministratori di Enti locali;**

- **venditori porta a porta;**
- attività di **lavoro autonomo occasionale;**
- **associati in partecipazione** non ancora cessati;
- **medici in formazione specialistica.**

La [circolare Inps 25/2022](#) ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, della L. 296/2006.

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2022 è stabilita al 24%.**

Professionisti:

- l'[articolo 1, comma 165](#), della **Legge di Stabilità 2017** (L. 232/2016) ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;**
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale);
- l'[articolo 1, comma 398](#) della Legge di Stabilità 2021 ha disposto **un aumento dell'aliquota** pari a **0,26%** per l'anno **2021** e pari allo **0,51%** per l'anno **2022** e l'anno **2023**. Il contributo è a carico del lavoratore autonomo ed è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2022 è stabilita al 24%.**

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2022**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica

Aliquota 2022

26,23%
24%

obbligatoria

Collaboratori e figure assimilate

Aliquota 2022

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 35,03%
quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 33,72%
quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria 24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2022 è stato fissato ad euro 105.014**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 16.243.

Per i **collaboratori e figure assimilate** la **ripartizione** dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di **1/3 e 2/3**, mentre **l'obbligo di versamento è in capo all'azienda committente** che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite modello F24 telematico (o modello "F24 EP") per le amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i **professionisti** iscritti alla **Gestione Separata** l'onere contributivo è interamente a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito.

La [circolare n. 25/2022](#) dell'Inps ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2021** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2021.